



**CITTA' DI MESSINA**



**CITTA' DI PALMI**

## **ATTO DI GEMELLAGGIO TRA LE CITTA' DI MESSINA E PALMI**

**PREMESSO** che le Amministrazioni comunali delle Città di Messina e di Palmi, hanno deliberato di instaurare un accordo ufficiale di Gemellaggio tra le comunità di Messina e Palmi, che ha origine e fondamento nel culto e nella devozione alla Madonna della Sacra Lettera, che accomuna le due Città, e dalle feste della "Vara" e della "Varia", ispirate dal dogma religioso dell'Assunzione di Maria Santissima al cielo;

**RICHIAMATE** altresì le vicende storiche e atteso che secondo la tradizione religiosa i rappresentanti del Senato di Messina, nell'anno 42 d.C., si sono recati in Terra Santa ed hanno ricevuto dalla Madre di Gesù *una lettera di benedizione per la città*, che è stata legata con una ciocca di capelli. Nell'anno 1572 la popolazione messinese fu colpita da un'epidemia di peste ed è stata aiutata e soccorsa dagli abitanti di Palmi, con i quali vi erano intensi rapporti commerciali; a seguito di tali episodi il Senato di Messina ha donato ai palmesi di un "*Sacro Capello*" della Beata Vergine Maria e da quel momento anche a Palmi si è diffusa la devozione per la Madonna della Sacra Lettera che è stata venerata come patrona della città;

**CONSIDERATO** nel corso degli anni ci sono stati intensi rapporti di amicizia e condivisione tra le due comunità e tra le rispettive istituzioni civili e religiose, tenuto conto della reciproca volontà di ufficializzare la condivisione di principi e di valori, che legano da decenni le due comunità come fondamenta per consolidare un rapporto di futura e reciproca collaborazione sancito da presente atto di Gemellaggio;

**DATO ATTO** che i valori, i presupposti e gli intenti del gemellaggio sono quelli di seguito riportati:

1. Il gemellaggio è uno dei pilastri della società europea, uno dei massimi strumenti di edificazione della pace;
2. Il presente Gemellaggio (o altra dicitura indicata nel Titolo) si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli di appartenenza dell'Italia e dell'Unione Europea.
3. Il gemellaggio, fra due o più comuni promuove lo scambio di idee, lo studio e la ricerca di soluzioni a problemi comuni; consente di scoprire il patrimonio culturale dell'altro Comune gemellato e di fruire del piacere e del privilegio della reciproca conoscenza e valorizzazione dei patrimoni culturali;
4. il Gemellaggio tra Comuni trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 6 comma 7 della legge n. 131 del 2003;
5. È uno strumento conoscitivo, di confronto, di creazione di alleanze collaborative, e di cittadinanza attiva, che persegue i temi principali dell'agenda politica europea;
6. È uno strumento fondamentale sia per la creazione di un'identità europea comune, sia per sensibilizzare ed agevolare la partecipazione diretta dei cittadini nel processo d'integrazione europea cosiddetto "dal basso";
7. E'uno strumento utile a rafforzare, attraverso gli enti locali e regionali, lo spirito europeo volto a:
  - assicurare la partecipazione e la rappresentanza negli enti locali negli organismi europei ed internazionali;
  - difendere un'effettiva autonomia delle comunità territoriali locali e regionali;

- facilitare la gestione amministrativa, mediante la conoscenza reciproca e diretta delle modalità di governo locale nei vari paesi europei;
  - promuovere studi e scambi culturali tra le diverse città;
8. Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Gemellaggio troveranno copertura, nei bilanci di rispettivi Comuni, previo apposite preventive deliberazioni dei competenti organi istituzionali, e/o attraverso il reperimento di fonti di finanziamento ulteriori rispetto alle disponibilità dei bilanci comunali;
9. Eventuali modifiche o integrazioni al presente atto di Gemellaggio potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e nel rispetto delle procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente atto di gemellaggio.

**DATO ATTO** che l'Unione Europea sostiene i gemellaggi tra comuni delle nazioni facenti parte dell'Unione stessa, in quanto:

- il gemellaggio di che trattasi concretizza un rapporto ideale, tra le comunità di Messina e Palmi che condividono rispettivamente il patrimonio storico, culturale e spirituale;
- è uno strumento straordinario di azione interculturale fra Regioni e diverse città dell'Europa;
- vince pregiudizi, assicura un incontro umano tra nord e sud, est ed ovest, associa in una prospettiva unitaria le "diversità" europee;
- crea autentici legami di amicizia fra giovani con abitudini locali e usi e consuetudini diverse;
- verifica e promuove complementarietà economiche tra città di due regioni italiane diverse;

**EVIDENZIATO** altresì, che le Città di Palmi e Messina, nelle loro varie componenti, con particolare riguardo alle Scuole, alle Associazioni culturali, al mondo imprenditoriale e commerciale, hanno in diverse occasioni manifestato l'interesse per gli scambi con altri Comuni italiani ed europei, intraprendendo azioni di conoscenza e di promozione dei diversi territori e attività;

**RICHIAMATA** la preesistente corrispondenza tra il Comune di Palmi e il Comune di Messina e le rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali di Palmi e Messina, tendenti alla realizzazione del Gemellaggio di che trattasi, condiviso dalle due Città, come elemento tangibile di un'antica amicizia che si intende suggellare e continuare nel tempo per realizzare nuove e qualificanti esperienze future, da scandire nella piena conoscenza e sviluppo delle due Città, che possano collaborare per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative ed eventi culturali da implementare negli itinerari turistici e religiosi nazionali ed internazionali;

**DATO ATTO** di quanto sopra, con il presente atto di Gemellaggio i Sindaci di Messina e di Palmi, in qualità di rappresentanti liberamente eletti dai cittadini, in nome e per conto dei rispettivi Consigli Comunali e delle comunità interamente considerate, si impegnano a:

- instaurare tra le due municipalità un legame collaborativo e permanente che favorisca la condivisione e lo scambio tra le comunità di Messina e Palmi;
- essere promotori di occasioni volte alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, al fine di approfondire la conoscenza reciproca;
- promuovere iniziative che coinvolgano le associazioni culturali, sportive e di categoria, garantendo una positiva e costruttiva collaborazione in favore delle due collettività, anche con scambi di delegazioni e rappresentanti;
- incoraggiare e favorire gli interscambi tra gli studenti degli Istituti scolastici affinché le nuove generazioni possano comprendere e assimilare l'importanza dei valori di condivisione e amicizia che possano avvicinare sempre più le comunità di Messina e Palmi, accomunate dal culto e dalla devozione alla Madonna della Sacra Lettera;
- creare dei percorsi turistici nei territori di appartenenza per la migliore conoscenza delle reciproche peculiarità paesaggistiche, artistiche e culturali nei confronti dei rispettivi concittadini e per i turisti, attraverso la creazione di un itinerario turistico, religioso e spirituale, al fine di conseguire degli obiettivi comuni a beneficio delle rispettive comunità gemellate;

- supportare le Associazioni, in particolare le Associazioni culturali e religiose che si occupano del culto della Madonna della Sacra Lettera e delle feste collegate, che sono state così determinanti per l'avvio di questo processo di gemellaggio, in ogni loro iniziativa per il consolidamento del legame tra le Città di Messina e Palmi.

Per queste ragioni, convinti e fiduciosi nella visione di un futuro di reciproco beneficio culturale, educativo ed economico per i cittadini dei rispettivi territori di Messina e Palmi, facendo seguito alla delibera del Consiglio Comunale di Palmi n° 27 del 06.05.2024 e della delibera del Consiglio Comunale di Messina n° 256 del 24.06.2024, che vengono allegate al presente documento per farne parte integrante e sostanziale, **con il presente atto firmato dal Sig. Sindaco della Città di Messina Dott. Federico Basile e dal Sig. Sindaco della Città di Palmi Avv. Giuseppe Ranuccio, SI PROCLAMA E SI SANCISCE UFFICIALMENTE IL GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI MESSINA E LA CITTÀ DI PALMI, con l'apposizione delle firme in calce al presente documento da parte dei Sigg. Sindaci, in rappresentanza delle Amministrazioni comunali e dei cittadini di Messina e di Palmi.**

**Il presente Gemellaggio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata illimitata, fatto salvo il caso di recesso motivato di una delle parti.**

Redatto a Messina il 13.08.2024, in due originali, che vengono consegnate ai Sigg. Sindaci di Messina e di Palmi, e di cui si darà pubblicità mediante pubblicazione agli albi pretori dei due Comuni, nelle consuete forme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto



**CITTA' DI MESSINA**

IL SINDACO  
Dott. Federico Basile



**CITTA' DI PALMI**

IL SINDACO  
Avv. Giuseppe Ranuccio